Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 29014 - Castell'Arquato – Pc –

Comune Castell'Arquato | Comune Lugagnano Val d'Arda | Comune Morfasso | Comune Vernasca

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PEC: suap.altavaldarda@legalmail.it

Prot. 2693 Castell'Arquato, lì 11/05/2026

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 11/05/2026

OGGETTO: Determinazione di conclusione del procedimento con declaratoria di improcedibilità dell'istanza per carenza del titolo di disponibilità dell'area.
Provvedimento conclusivo n. 109/2026 – "Domanda di autorizzazione per nuova infrastruttura e contestuale impianto di telefonia mobile" ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. 259/2003, presentata dalla società ILIAD ITALIA S.p.a., C.F. e P.IVA 13970161009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza presentata dalla società ILIAD ITALIA S.p.A., acquisita al prot. n. 1641 del 20/03/2026, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuova infrastruttura per impianto di telefonia mobile ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. 259/2003, da ubicarsi in Vernasca (PC), Via Cimitero – Strada Provinciale 4, n. 35, su area identificata al N.C.T. al Fg. 19, mappale 353 (codice impianto: PC29010_009 VERNASCA);

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, indetta con nota SUAP prot. n. 1778 del 25/03/2026, per l'esame della "Domanda di autorizzazione per nuova infrastruttura e contestuale impianto di telefonia mobile" ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003, presentata dalla ditta ILIAD ITALIA S.p.A., alla quale sono stati invitati i seguenti Enti: Sportello Unico Edilizia del Comune di Vernasca, ARPAE di Piacenza, AUSL di Piacenza;

Dato atto che è stata effettuata la procedura di pubblicazione e che non sono pervenute osservazioni;

Vista la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Servizio Tecnico del Comune di Vernasca pervenuta a questo SUAP in data 31/03/2026 al prot. 1871;

Vista la documentazione integrativa prodotta da ILIAD ITALIA S.p.A., acquisita da questo SUAP in data 21/04/2026 al prot. n. 2351 e trasmessa, in pari data, agli enti partecipanti alla conferenza di servizi con prot. n. 2361;

Dato atto che:

- il Comune di Vernasca ha trasmesso parere negativo, evidenziando la mancata disponibilità dell'area oggetto di intervento da parte di ILIAD ITALIA S.p.A., espresso con nota prot. n. 2353 del 21/04/2026 e successiva nota prot. 2394 del 23/04/2026;
- ARPAE/AUSL hanno espresso parere favorevole in ordine agli aspetti di competenza con nota prot. 2449 del 27/04/2026;

I pareri resi dagli enti partecipanti sono acquisiti agli atti del procedimento e costituiscono parte integrante del fascicolo istruttorio.

Considerato che:

- la domanda è stata presentata mediante modulistica regionale che prevede l'indicazione del titolo di disponibilità dell'area quale presupposto essenziale ai fini dell'istruttoria;
- nella suddetta modulistica il proponente ha dichiarato la disponibilità dell'area mediante contratto di affitto con il Comune di Vernasca indicato come registrato in data 20/03/2026;
- a seguito di richiesta di integrazioni istruttorie, la società proponente ha successivamente precisato che tale contratto non risultava perfezionato alla data di presentazione dell'istanza, essendo "in fase di stipula";
- il Comune di Vernasca, proprietario dell'area, ha formalmente attestato l'assenza di contratto, accordo o trattativa formale con la società proponente;

Rilevato che alla data di presentazione dell'istanza, nonché allo stato attuale del procedimento, la società proponente non risulta titolare di alcun diritto reale o personale idoneo a legittimare la disponibilità dell'area, con conseguente non conformità della dichiarazione resa in sede di presentazione dell'istanza rispetto alla situazione di fatto e di diritto esistente;

Considerato altresì che:
- la disponibilità dell'area costituisce presupposto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'istanza e che, nel caso di specie, non si è in presenza di una mera carenza documentale, bensì dell'assenza sostanziale di un titolo legittimante, come confermato dal Comune di Vernasca, proprietario dell'area;
- allo stato del procedimento non risulta sussistente un valido titolo di disponibilità del sito e la mera dichiarazione di un contratto "in fase di stipula" non è idonea a produrre effetti giuridicamente rilevanti;
- la posizione espressa dal Comune di Vernasca non si configura come dissenso tecnico-amministrativo nell'ambito della Conferenza di Servizi, bensì come manifestazione della volontà del soggetto proprietario del bene, da cui deriva l'assenza del presupposto della disponibilità dell'area. Tale elemento si colloca a monte del procedimento autorizzatorio e incide sulla possibilità di esaminare nel merito l'istanza;
- il parere tecnico favorevole espresso da ARPAE/AUSL attiene esclusivamente alla compatibilità dell'impianto sotto il profilo elettromagnetico e sanitario e non incide sulla verifica della disponibilità giuridica dell'area, che costituisce presupposto autonomo ed essenziale per la procedibilità dell'istanza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, con nota prot. 2481 del 28/04/2026, sono stati comunicati alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che, entro il termine assegnato, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto pertanto che la domanda risulti carente di un presupposto essenziale per la sua valutazione nel merito e che, conseguentemente, il procedimento non possa essere utilmente proseguito né concluso con esito favorevole, si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza;

Visti:
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 445/2000;
- il D.Lgs. 259/2003;
- il D.Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in qualità di Responsabile del servizio SUAP, giusto decreto n. 04 del 05/01/2026 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val D'Arda;

Per quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

Di dichiarare improcedibile l'istanza presentata dalla società ILIAD ITALIA S.p.A., C.F. e P.IVA 13970161009, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per impianto di telefonia mobile ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. 259/2003, in quanto priva del presupposto essenziale, per la sua ammissibilità, rappresentato dalla disponibilità giuridica dell'area oggetto di intervento;

Di dare atto che la presente determinazione non costituisce valutazione nel merito del progetto sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale;

Di precisare che resta salva la facoltà del soggetto proponente di presentare una nuova istanza corredata da idoneo titolo di disponibilità dell'area;

Di provvedere alla trasmissione di copia della presente determinazione in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Di disporre il deposito degli atti inerenti al procedimento presso il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, accessibili secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Di attestare con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990;

Rende noto:
- che il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Dr.ssa Lisa Massari;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Suap
Dr.ssa Lisa Massari
firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.